

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JEAN MISCHO

presentate il 10 dicembre 1998 *

1. Nella presente causa, il Verwaltungsgerichtshof (Austria) ci sottopone due questioni pregiudiziali. Con la prima, il giudice a quo mira ad ottenere un'interpretazione delle norme comunitarie in materia di libera prestazione dei servizi alla luce di un divieto, nei confronti di una società austriaca, di cedere in locazione posti barca, oltre un determinato contingente, a proprietari di imbarcazioni non residenti in Austria. La seconda questione riguarda il problema se il principio di preminenza del diritto comunitario si applichi anche nei confronti di una decisione amministrativa individuale.

3. Ai sensi del n. 2 di tale norma, l'autorità amministrativa può accordare deroghe al disposto del n. 1 qualora sia garantito che tali alterazioni non violino gli interessi della tutela del paesaggio e, in particolare, non rendano più difficile la vista sul lago, o qualora esse si rendano necessarie per motivi di pubblica sicurezza.

4. La società ABC-Charter Gesellschaft mbH prendeva in locazione taluni appezzamenti di terreno siti nella zona litoranea del Bodensee (lago di Costanza), ottenendo l'autorizzazione di allestirvi 200 posti barca.

Lo sfondo della causa a qua

2. Il Landschaftsschutzgesetz (legge sulla tutela del paesaggio) del Land del Vorarlberg dispone, all'art. 4, n. 1, prima frase, il divieto di ogni alterazione del paesaggio nell'area dei laghi e in una zona litoranea di 500 metri di profondità, calcolata sulla base del livello medio delle acque.

5. A seguito di una domanda della suddetta società, la Bezirkshauptmannschaft di Bregenz (autorità amministrativa di prima istanza del Land del Vorarlberg) adottava nei confronti di quest'ultima, in data 9 agosto 1990, un "Bescheid", vale a dire una decisione amministrativa individuale, il cui punto 2 così disponeva:

«Dal 1° gennaio 1996 nel porto possono trovare ricovero al massimo 60 imbarcazioni i cui proprietari siano residenti all'estero. Entro tale data si deve ridurre in maniera costante il numero di posti barca riservati a proprietari

* Lingua originale: il francese.

residenti all'estero. Non è consentito concedere ex novo posti barca a proprietari di imbarcazioni residenti all'estero né prorogare contratti di locazione scaduti con tali proprietari finché non sia stato raggiunto il quantitativo massimo riservato a stranieri. Prima dell'inizio di ogni stagione di navigazione, la società deve trasmettere all'autorità amministrativa, senza esserne richiesta, un'elenco veritiero dei posti barca assegnati a persone residenti all'estero. Il presente provvedimento cessa di produrre effetti a tutto il 31.12.1999. Dopo tale data tornerà pienamente in vigore il provvedimento originario sulla tutela del paesaggio».

6. Con decisioni 10 luglio 1996, l'Unabhängiger Verwaltungssenat del Land del Vorarlberg dichiarava il signor Ciola, nella sua veste di amministratore della società ABC-Boots-Charter Gesellschaft mbH e della società ABC-Bootswerft Gesellschaft mbH, colpevole di aver «assegnato», in data 25 gennaio 1995 e 12 maggio 1995, posti barca a due proprietari di imbarcazioni aventi la loro residenza all'estero, e cioè nel Principato del Liechtenstein e nella Repubblica federale di Germania, sebbene il contingente di 60 imbarcazioni appartenenti a proprietari aventi la loro residenza all'estero fosse stato superato. Per ciascuna di tali due infrazioni, gli veniva irrogata un'ammenda di 75 000 scellini austriaci (ÖS).

7. Il signor Ciola non ha dunque osservato gli obblighi stabiliti dalla decisione 9 agosto 1990, commettendo in tal modo un'infrazione amministrativa ex art. 34, n. 1, lett. f), del Landschaftsschutzgesetz, ai sensi del quale

chiunque non osservi le disposizioni contenute nelle decisioni adottate in forza di tale legge commette un'infrazione amministrativa.

8. Adito con ricorso proposto dal signor Ciola avverso le dette decisioni, il Verwaltungsgerichtshof ritiene che «la decisione della controversia implichi la soluzione di questioni di interpretazione del diritto comunitario ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE», e ha pertanto sottoposto alla Corte le due seguenti questioni pregiudiziali:

- «1) Se le norme sulla libera prestazione dei servizi vadano interpretate nel senso che ostano a che uno Stato membro vieti al gestore di un porto per imbarcazioni da diporto, comminando sanzioni penali in caso di inosservanza, di limitare ad un certo numero i posti barca da concedere in locazione a proprietari di imbarcazioni residenti in un altro Stato membro.
- 2) Se il diritto comunitario, in particolare il combinato disposto delle norme sulla libera prestazione dei servizi, dell'art. 5 del Trattato CE e dell'art. 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 21; GU 1995, L 1, pag. 1), consenta al prestatore di servizi di cui sub 1, che risieda in Austria, di eccepire che il divieto contenuto in un provvedimento

amministrativo individuale e concreto ("Bescheid") ai sensi della questione sub 1, emanato nel 1990, va disapplicato nei provvedimenti emanati dai giudici e dalle autorità austriache dopo il 1° gennaio 1995».

beneficiario della prestazione, ma anche quelle poste dallo Stato del prestatore. Il diritto alla libera prestazione di servizi può essere fatto valere da un'impresa nei confronti dello Stato in cui essa è stabilita, quando i servizi sono forniti a destinatari stabiliti in un altro Stato membro (sentenza 10 maggio 1995, causa C-384/93, Alpine Investments, Racc. pag. I-1141, punto 30)».

Sulla prima questione

9. Il Verwaltungsgerichtshof intende stabilire se le norme del Trattato CE in materia di libera prestazione di servizi ostino a che, nell'ambito di un contingentamento globale, il numero di posti barca che possono essere concessi in locazione a proprietari di imbarcazioni residenti in un altro Stato membro possa essere anch'esso limitato.

10. Per i motivi già esposti in gran parte dallo stesso giudice a quo, tale questione va risolta in senso affermativo.

Sull'applicabilità dell'art. 59 del Trattato CE

11. A buon diritto, il Verwaltungsgerichtshof ricorda che, secondo la giurisprudenza della Corte, l'art. 59 del Trattato «non riguarda soltanto le restrizioni poste dallo Stato del

12. In secondo luogo, dalla sentenza Luisi e Carbone ¹ — alla quale fa del pari riferimento il giudice a quo — nonché dalla sentenza Cowan ² risulta poi «che la libera prestazione dei servizi comprende la libertà, per i destinatari dei servizi, di recarsi in un altro Stato membro per fruire ivi di un servizio senza essere impediti da restrizioni e (...) che in particolare i turisti vanno considerati destinatari di servizi».

13. Mi sembra peraltro che nella fattispecie ci si trovi di fatto in presenza di una prestazione di servizi implicante un duplice elemento transfrontaliero.

14. Da un lato, la società del signor Ciola fornisce un servizio, tramite un contratto di locazione transfrontaliero, al proprietario di un'imbarcazione residente in un altro Stato membro mettendo a disposizione di questi, per tutta la durata di validità del contratto,

1 — Sentenza 31 gennaio 1984 (cause riunite 286/82 e 26/83, Racc. pag. 377).

2 — Sentenza 2 febbraio 1989, causa 186/87 (Racc. pag. 195, punto 15).

un posto barca per la sua imbarcazione. Si può quindi affermare che tale servizio «varca la frontiera» durante tutto l'anno.

15. D'altro lato, il proprietario varca a sua volta la frontiera austriaca, una o più volte all'anno, per trarre il concreto vantaggio derivante dal contratto di locazione, vale a dire il fatto di non dover ogni volta rimorchiare la sua imbarcazione dal luogo di residenza sino al lago di Costanza. In tali occasioni è quindi anche il destinatario del servizio che varca la frontiera per fruire di una prestazione.

16. La locazione di posti barca a proprietari di imbarcazioni residenti in un altro Stato costituisce pertanto una prestazione di servizi ai sensi dell'art. 59 del Trattato. Ciò è stato del resto ammesso in udienza dal Land del Vorarlberg.

Sull'ammissibilità di una misura di questo tipo

17. Il Land del Vorarlberg contesta tuttavia il fatto che la restrizione derivante dal massimale di 60 posti debba considerarsi discriminatoria.

18. Il Land fa innanzitutto osservare che, erroneamente, nella decisione controversa si è fatto uso dell'espressione «quantitativo massimo riservato a stranieri» in quanto la restrizione si riferisce alla residenza dei proprietari di imbarcazioni, non alla loro cittadinanza.

19. Non si tratterebbe nemmeno di una discriminazione indiretta, in quanto la restrizione interesserebbe anche i cittadini austriaci residenti in un altro Stato membro.

20. A tal proposito, occorre però osservare, come la Corte ha già dichiarato, in particolare nelle sentenze Schumacker³ e Clean Car Autoservice⁴, «che una norma nazionale la quale preveda una discriminazione basata sul criterio della residenza rischia di operare principalmente a danno dei cittadini di altri Stati membri. Infatti, il più delle volte, i non residenti sono cittadini di altri Stati membri».

21. Il contingentamento dei posti barca assegnabili a non residenti costituisce pertanto una discriminazione indiretta, vietata dall'art. 59 del Trattato.

3 — Sentenza 14 febbraio 1995, causa C-279/93 (Racc. pag. I-225).

4 — Sentenza 7 maggio 1998, causa C-350/96 (Racc. pag. I-2521, punto 29).

22. All'udienza dinanzi alla Corte, il Land del Vorarlberg ha tuttavia sostenuto che la restrizione controversa era obiettivamente giustificata da esigenze imperative di interesse generale. In assenza di essa, infatti, i proprietari di imbarcazioni residenti in altri Stati membri, disposti a pagare canoni locativi più elevati, potrebbero ricevere in locazione parte dei posti barca. Non resterebbero più posti sufficienti per gli abitanti della regione, con la conseguenza che le autorità del Land si vedrebbero sottoposte a fortissime pressioni perché esse aumentino il contingente globale di 200 posti. Ora, ciò avrebbe ripercussioni negative sul paesaggio e sulla qualità dell'acqua del Lago di Costanza, serbatoio di acqua potabile per più di quattro milioni di persone.

23. Il fatto che una misura quale quella di cui trattasi nel giudizio a quo non si applichi indistintamente a tutte le prestazioni di servizi, indipendentemente dalla loro origine o destinazione, impedisce che ci si chieda se esistano, eventualmente, motivi imperativi di interesse generale che possano giustificarla⁵.

24. Una misura del genere può pertanto giustificarsi solo sulla base di un'espressa deroga contenuta nel Trattato stesso (nella fattispecie, l'art. 56) oppure in un atto di adesione.

25. A tal proposito, si può notare che la preoccupazione di limitare l'afflusso di «stranieri» è già stata presa in considerazione in passato dal diritto comunitario, vale a dire per quanto riguarda le residenze secondarie. Tuttavia, ciò è sempre stato oggetto di una disposizione derogatoria espressa.

26. Così, il protocollo (n. 1) sull'acquisto di beni immobili in Danimarca dispone che, «in deroga alle disposizioni del Trattato, la Danimarca può mantenere la sua legislazione vigente in materia di acquisto di residenze secondarie».

27. L'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l'Unione europea dispone, all'art. 70, che, «in deroga agli obblighi sanciti dai Trattati sui quali si fonda l'Unione europea, la Repubblica d'Austria può mantenere la sua legislazione relativa alle residenze secondarie per un periodo di cinque anni dalla data di adesione»⁶.

28. In mancanza di una disposizione derogatoria espressa del tipo del citato art. 70, o della possibilità di avvalersi di un motivo di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica (art. 56 del Trattato), non è possibile sottrarsi all'applicazione del principio

5 — V. segnatamente, sentenza 25 luglio 1991, causa C-288/89, *Collective Antennevoorziening Gouda* (Racc. pag. I-4007, punti 10-13).

6 — GU 1994, C 241, pag. 35.

generale posto dalla Corte secondo cui l'art. 59 del Trattato comporta l'eliminazione di ogni discriminazione diretta nei confronti del prestatore o del destinatario di servizi non solo in base alla cittadinanza, ma anche in base al fatto che egli sia stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui la prestazione va eseguita.

29. La questione se il Land del Vorarlberg possa eventualmente elaborare un altro criterio che sia compatibile con il diritto comunitario al fine di resistere alla pressione — da esso menzionata — a favore dell'aumento del tetto globale di 200 posti barca non forma oggetto dell'ordinanza di rinvio, e non va pertanto esaminata nell'ambito delle presenti conclusioni.

30. La prima questione va pertanto risolta in conclusione, dichiarando che l'art. 59 del Trattato va interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro vieti al gestore di un porto per imbarcazioni — comminando, in caso di inosservanza, sanzioni penali — di concedere in locazione posti barca, entro un determinato contingente, a proprietari di imbarcazioni residenti in un altro Stato membro.

Sulla seconda questione

31. Con la seconda questione, il giudice proponente intende sostanzialmente sapere quali

conseguenze deriverebbero da una soluzione in senso affermativo alla prima questione nel caso particolare in cui «la punibilità del comportamento di cui si fa carico al ricorrente (...) si fondi non sulla violazione di una norma generale, bensì sull'inosservanza di una restrizione imposta ad una società di cui il ricorrente è amministratore, attraverso decisioni amministrative individuali e concrete ("Bescheide")». Non esiste alcuna norma generale ed astratta in base alla quale la prestazione di servizi offerta dalla società possa essere fornita solo in misura limitata a destinatari aventi la loro residenza in un altro Stato membro».

32. Il Verwaltungsgerichtshof ricorda a tale proposito che, «a partire dalla sentenza Costa/ENEL⁷, la Corte di giustizia segue l'orientamento secondo cui norme giuridiche nazionali di qualsiasi genere non possono avere preminenza rispetto al diritto instaurato dal Trattato», e che, «nella sentenza Simmenthal⁸, la Corte di giustizia ha dichiarato tra l'altro che il giudice nazionale, incaricato di applicare, nell'ambito della propria competenza, le disposizioni di diritto comunitario, ha l'obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando all'occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale».

33. Il giudice a quo asserisce inoltre che, a quanto gli risulta, «questo orientamento è stato finora sempre seguito in situazioni nelle quali si trattava di applicare norme di diritto nazionale di carattere generale ed astratto. Nella fattispecie, la soluzione della contro-

7 — Sentenza 15 luglio 1964, Causa 6/64 (Racc. pag. 1127).

8 — Sentenza 9 marzo 1978, causa 106/77 (Racc. pag. 629).

versia dipende però dalla questione se i giudici e le autorità amministrative austriache debbano disapplicare una decisione amministrativa definitiva, individuale e concreta, adottata nel 1990, nel valutare l'illiceità penale di un comportamento del ricorrente messo in atto nel 1995».

34. Il Verwaltungsgerichtshof aggiunge che, «se la decisione adottata nel 1990 non dovesse applicarsi per valutare la legittimità del comportamento del ricorrente, nelle concessioni in locazione effettuate nel 1995 a persone che (tra l'altro) erano residenti in uno Stato membro, non si configurerebbe l'elemento costitutivo della contravvenzione amministrativa».

35. A parere del governo austriaco, la questione è «quella di sapere se la preminenza del diritto comunitario debba essere affermata anche nei riguardi di decisioni individuali e concrete di autorità amministrative» e pertanto occorrerebbe «determinare se il diritto comunitario possa influire sulla disciplina relativa all'esecutorietà degli atti amministrativi».

36. L'argomento addotto dal governo austriaco è volto a convincere che non vi sarebbe «alcuna ragione di applicare, senza alcun vaglio e senza limiti, la giurisprudenza sulla preminenza del diritto comunitario, elaborata nel contesto di norme generali (leggi, regolamenti), ad atti amministrativi individuali e concreti (Bescheide)». A tal fine, la

Repubblica d'Austria si basa, in particolare, sulla giurisprudenza in materia di quella che si è convenuto di definire «autonomia procedurale degli Stati membri»⁹ e, più specificamente, sulla sentenza Rewe¹⁰ da cui emerge che, in assenza di provvedimenti di armonizzazione delle modalità procedurali, i diritti attribuiti dalle norme comunitarie devono essere esercitati, dinanzi ai giudici nazionali, secondo le modalità stabilite dalle norme interne, e che una diversa soluzione sarebbe possibile soltanto qualora tali modalità e termini rendessero, in pratica, impossibile l'esercizio di diritti che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare. La Corte ne trae la conclusione, e il governo austriaco sottolinea tale punto, che la fissazione di termini ragionevoli di impugnazione, a pena di decadenza, non è tale da rendere impossibile l'esercizio di tali diritti.

37. L'istituto dell'esecutorietà, che impedisce al Verwaltungsgerichtshof di annullare la decisione controversa per illegittimità — ci spiega ancora il governo austriaco —, è finalizzato alla certezza del diritto e alla tutela del legittimo affidamento delle varie parti in causa, e pertanto «i principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e di tutela dei diritti acquisiti vanno, nella fattispecie, temperati con l'interesse all'osservanza del divieto di discriminazioni, sancito dalle norme comunitarie».

9 — La Repubblica d'Austria cita le seguenti sentenze: sentenze 16 dicembre 1976, causa 33/76, Rewe (Racc. pag. 1989, punto 5), e causa 45/76, Cornet (Racc. pag. 2043); 27 febbraio 1980, causa 68/79, Just (Racc. pag. 501, punto 25); 9 novembre 1983, causa 199/82, San Giorgio (Racc. pag. 3595, punto 14); 25 febbraio 1988, cause riunite 381/85, 376/85 e 378/85, Bianco e Girard (Racc. pag. 1099, punto 12); 24 marzo 1988, causa 104/86, Commissione/Italia (Racc. pag. 1799, punto 7); 14 luglio 1988, cause riunite 123/87 e 330/87, Jeunehomme e EGI (Racc. pag. 4517, punto 17); 9 giugno 1992, causa C-96/91, Commissione/Spagna (Racc. pag. I-3789, punto 12), e 19 novembre 1991, cause riunite C-6/90 e C-9/90, Francovich e a. (Racc. pag. I-5337, punto 43).

10 — Citata alla nota precedente.

38. Per il governo austriaco, sembra quindi trattarsi di un problema di legittimità di un termine di impugnazione che il ricorrente nella causa principale avrebbe lasciato scadere, così da non poter più contestare la decisione del 1990, ormai divenuta esecutiva.

39. Non posso condividere l'esame compiuto dalla Repubblica d'Austria in merito alla natura delle questioni giuridiche che la presente causa solleva.

40. La lite dinanzi al giudice nazionale, a mio parere, non verte su una domanda di annullamento per illegittimità, proposta contro la decisione del 1990 e che avrebbe urtato contro un termine di decadenza la cui compatibilità con il diritto comunitario costituirebbe l'oggetto della questione pregiudiziale, ma sulla questione se il giudice nazionale debba disapplicare la detta decisione nel caso di specie.

41. Non riesco nemmeno a scorgere, nella causa principale, un'eventuale problematica legata alla certezza del diritto, alla tutela del legittimo affidamento, o dei diritti acquisiti, così come la espone il governo austriaco. Se infatti il giudice di appello dovesse annullare la condanna inflitta al sig. Ciola e se la società interessata dovesse poi, sulla base dell'art. 59 del Trattato, poter concedere in locazione posti barca a proprietari di imbarcazioni residenti in un altro Stato membro con la stessa

libertà con cui lo può fare con i proprietari residenti in Austria, non ne conseguirebbe per ciò stesso la risoluzione dei contratti in corso con questi ultimi. D'altronde, non vedo come ciò potrebbe violare i diritti di terzi o il legittimo affidamento di questi ultimi.

42. In ogni modo, l'esecutorietà degli atti amministrativi non pare essere assoluta, in quanto, sempre a parere del governo austriaco, «il ricorrente nella causa a qua aveva ed ha sempre la possibilità di chiedere all'autorità competente, secondo le norme di procedura nazionali, una modifica della sua decisione o del dispositivo della medesima». Siffatta procedura sarebbe infatti prevista dall'art. 68 dell'Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz (legge-quadro sul procedimento amministrativo). Nell'ambito di tale nuovo procedimento, il ricorrente potrebbe far valere il diritto comunitario ed esperire rimedi giurisdizionali qualora non ottenga soddisfazione.

43. Non occorre tuttavia addentrarsi in tali considerazioni. La seconda questione pregiudiziale, a mio parere, pone l'unico problema giuridico di stabilire se il Verwaltungsgerichtshof, al fine di valutare la legittimità del comportamento del ricorrente nella causa a qua, debba disapplicare una decisione in contrasto con il diritto comunitario nonostante il fatto che si tratti di un provvedimento amministrativo individuale e concreto, e non di una norma generale ed astratta.

44. Ora, al riguardo, la giurisprudenza di codesta Corte contiene elementi sufficienti per affermare che una soluzione affermativa si impone anche in ordine a tale secondo quesito.

45. Come ha ricordato lo stesso giudice a quo, la Corte, nella citata sentenza Costa, aveva già affermato «che, scaturito da una fonte autonoma, il diritto nato dal Trattato non potrebbe, in ragione appunto della sua specifica natura, trovare un limite in *qualsiasi* provvedimento interno senza perdere il proprio carattere comunitario e senza che ne risultasse scosso il fondamento giuridico della stessa Comunità».

46. Allo stesso modo risulta, da un lato, dalla sentenza Lück ¹¹ che l'effetto diretto di una norma del Trattato «esclude l'applicazione di *qualsiasi provvedimento nazionale* con esso incompatibile», nonché, dall'altro, dalla sentenza Commissione/Italia ¹², che l'effetto diretto del diritto comunitario implica «per le autorità nazionali competenti l'assoluto divieto di applicare *una disposizione nazionale* dichiarata incompatibile con il Trattato».

47. Ancora più chiaramente, nella causa riguardante il codice marittimo francese ¹³ la Corte ha stabilito che, «dato che l'art. 48 del

Trattato e il regolamento n. 1612/68 ¹⁴ sono direttamente efficaci nell'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro e che il diritto comunitario prevale sul diritto nazionale, queste disposizioni attribuiscono agli interessati dei diritti che le autorità nazionali devono rispettare e tutelare e che, quindi, *ogni disposizione contraria di diritto interno* è divenuta inapplicabile nei loro confronti».

48. Infine, in una delle sentenze Rewe ¹⁵, la Corte ha dichiarato che «al singolo non sono opponibili, da parte di un'autorità nazionale, disposizioni legislative o amministrative non conformi ad un obbligo tassativo e sufficientemente preciso imposto dalla direttiva». Ora, ciò che vale per un obbligo incondizionato e sufficientemente preciso di una direttiva vale, evidentemente, anche per un obbligo, incondizionato e sufficientemente preciso, posto dal diritto primario, come quello di cui all'art. 59 del Trattato.

49. Da queste poche citazioni estratte da una giurisprudenza costante risulta che il diritto comunitario prevale su *ogni* norma dell'ordinamento giuridico interno. Ne consegue del pari che l'azione congiunta dell'effetto diretto e della preminenza dell'art. 59 del Trattato obbliga il giudice nazionale a disapplicare i divieti contenuti nelle disposizioni nazionali, quindi anche nelle decisioni amministrative

11 — Sentenza 4 aprile 1968, causa 34/67 (Racc. pag. 325).

12 — Sentenza 13 luglio 1972, causa 48/71 (Racc. pag. 529, punto 7).

13 — Sentenza 4 aprile 1974, causa 167/73, Commissione/Francia (Racc. pag. 359, punto 35).

14 — Regolamento del Consiglio (CEE) 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2).

15 — Sentenza 7 luglio 1981, causa 158/80 (Racc. pag. 1805, punto 43).

individuali, che siano in contrasto con il detto articolo.

Regno di Svezia e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l'Unione europea¹⁸ così dispone:

50. D'altro canto, nella sentenza *Factortame* e a. ¹⁶, la Corte ha affermato che «è compito dei giudici nazionali, secondo il principio di collaborazione enunciato dall'art. 5 del Trattato CEE, garantire la tutela giurisdizionale spettante ai singoli in forza delle norme di diritto comunitario aventi efficacia diretta».

«Dal momento dell'adesione, le disposizioni dei trattati originari e gli atti adottati dalle istituzioni prima dell'adesione vincolano i nuovi Stati membri e si applicano in tali Stati alle condizioni previste da detti Trattati e dal presente atto».

51. Inoltre, dalla sentenza *Fratelli Costanzo*¹⁷ deriva che, al pari del giudice nazionale, gli organi dell'amministrazione, compresi quelli degli enti territoriali, sono tenuti ad applicare le disposizioni incondizionate e abbastanza precise del diritto comunitario, e a disapplicare le norme nazionali ad essa non conformi.

53. Si può pertanto affermare che l'art. 59 del Trattato, essendo direttamente applicabile, è fonte immediata di diritti a partire dal 1° gennaio 1995 per la società di cui trattasi, e che, a partire da tale data, non possono esserle opposti divieti di carattere amministrativo in contrasto con l'art. 59.

52. Per quanto riguarda la Repubblica d'Austria, tale conclusione si impone per quanto riguarda i fatti avvenuti a partire dal 1° gennaio 1995, data della sua adesione all'Unione europea. Infatti, l'art. 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del

54. Occorre pertanto risolvere, in conclusione, questa questione nel senso che il diritto comunitario conferisce ai prestatori di servizi il diritto di far valere che un divieto, come quello controverso nella causa principale, emanato con decisione amministrativa individuale e concreta, dev'essere disapplicato qualora un'autorità amministrativa o un organo giurisdizionale debba valutare se un comportamento posteriore all'adesione della Repubblica d'Austria possa essere oggetto di sanzioni penali.

16 — Sentenza 19 giugno 1990, causa C-213/89 (Racc. pag. I-2433, punto 19).

17 — Sentenza 22 giugno 1989, causa 103/88 (Racc. pag. 1839, punti 30-33).

18 — Citata in precedenza.

Conclusioni

55. Sulla base dell'analisi compiuta, vi propongo di risolvere nei seguenti termini le due questioni sollevate dal Verwaltungsgerichtshof:

- «1) L'art. 59 del Trattato CE va interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro vieti al gestore di un porto per imbarcazioni da diporto, comminando, in caso di inosservanza, sanzioni penali, di concedere in locazione posti barca, oltre un determinato contingente, a proprietari di imbarcazioni residenti in un altro Stato membro.
- 2) Il diritto comunitario conferisce ai prestatori di servizi il diritto di far valere che un divieto come quello controverso nella causa principale, emanato con decisione amministrativa individuale e concreta, dev'essere disapplicato qualora un'autorità amministrativa o un organo giurisdizionale debba valutare se un comportamento posteriore all'adesione della Repubblica d'Austria possa essere oggetto di sanzioni penali».